



Parco Molentargius Saline

***REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL PARCO NATURALE
REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE E NORME DI
TUTELA TRANSITORIE***

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n 15 del 12/12/2016



Sommario

TITOLO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Coordinamento con altre norme	3
Art. 4 – Aree dedicate alla fruizione ed orari.....	4
Titolo II - Norme per la tutela della biodiversità e del territorio	5
Art. 5 - Norme di tutela -Divieti previsti dalla Legge quadro sulle aree protette e dalla legge Istitutiva n. 5/1999	5
Art. 6 - Integrazione delle misure di tutela - divieti.....	5
Art. 7 - Prescrizioni antincendio	7
Titolo III - Accesso e fruizione	8
Art. 8 - Accesso veicolare al Parco	8
Art.9-Accesso di veicoli a pedali e pedoni	9
Art. 10 - Divieti temporanei di accesso.....	9
Art. 11 - Sosta e parcheggio.....	9
Titolo IV - Regolamentazione della attività compatibili (ricerca scientifica , ricreativa, sportive e culturali).....	9
Art. 12 - Manifestazioni e attività ricreativa, sportive e culturali	10
Art. 13 - Equitazione.....	10
Art. 14 - Canotaggio.....	10
Art. 15 - Riprese, foto video cinematografiche.....	10
Art. 16 - Esercizio del Volo	11
Art. 17 - Attività di studio e ricerca	12
Titolo V - Autorizzazioni.....	12
Art. 18 - Richiesta di autorizzazione.....	12
Art. 19 - Autorizzazione per manifestazioni e attività ricreativa, sportive e culturali	13
Art. 20- Autorizzazione per l'esercizio dell'equitazione	13
Art. 21 - Autorizzazioni per riprese,fotografiche, video, cinematografiche e per l'esercizio del volo	13
Art. 22 - Autorizzazione per Attività di studio e ricerca.....	14
Art. 23 - Consegna chiavi sbarre e cancelli	14
Titolo VI - Vigilanza e sanzioni.....	14
Titolo VII - Norme Finali.....	15



TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il territorio del Parco Naturale Regionale di Molentargius ha un grandissimo valore naturalistico e scientifico in quanto al suo perimetro racchiude la zona umida decretata di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar , per la protezione di tutta l'avifauna selvatica, il Sito di importanza Comunitaria “Stagno di Molentargius e territori limitrofi” (ITB040022) e la Zona di Protezione Speciale “Stagno di Molentargius” (ITB044002). Il Parco è sottoposto quindi ai regimi di tutela europei , nazionali e regionali previsti per queste tipologie di siti.

La legge istitutiva del Parco L.R. n. 5 del 1999, all’art. 1 comma 2, individua tra le finalità del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline la gestione unitaria del complesso di ecosistemi ricadenti nell’area Parco (così come delimitata in figura), garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

Per l’attuazione delle proprie finalità il Parco si dota del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, oggetto di altra iniziativa. Il Regolamento in conformità alle previsioni del Piano detterà disposizioni per la miglior tutela dell’ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite.

Nelle more della approvazione del Piano e del suo Regolamento è necessario integrare le diverse misure di tutela attualmente vigenti e regolamentare la fruizione delle aree, degli accessi ai percorsi e alle piste, fruibili per scopi di svago, diletto, tempo libero, ricerca e studio, sport, naturalismo all'interno del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline.

Art. 2 - Finalità

Il parco per la sua collocazione in un contesto densamente urbanizzato ha necessità di mantenere il delicato equilibrio tra la sua funzione naturalistica e la funzione di Parco urbano.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire e favorire la fruizione sostenibile dell’area del Parco nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente naturale e delle sue esigenze di tutela e conservazione.

Art. 3 - Coordinamento con altre norme

Il presente regolamento non è comunque sostitutivo delle norme di tutela di rango superiore: leggi europee, nazionali e regionali di tutela dei beni storici e paesistici e di tutela



dell'ambiente. Regolamenti municipali di competenza, ai quali pertutto quanto non è qui espressamente indicato si fa riferimento.

Art. 4 – Aree dedicate alla fruizione ed orari

Sino all'entrata in vigore del piano del parco si suddivide l'area parco come previsto all'art.14 comma 3 La legge regionale n.5/99 n base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, secondo la seguente classificazione:

AREE DI RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO: con specifiche finalità normative e di gestione	Bellarosa Maggiore Perda Bianca Ecosistema Filtro Bellarosa Minore Perdalonga Vasche evaporantie salanti Palamontis
AREE DI FRUIZIONE SOCIALE: destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco	Aree verdi lato Cagliari Area ex Orto Botanico Aree verdi lato Quartu S. Elena percorso Via la Palma- Rollone percorso Poetto - Rollone percorso dei Salinieri Piste ciclabili
AREE DI CONNESSIONE: in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.	Piana di Is Arenas

Per maggiore chiarezza i siti del parco aperti alla fruizione pubblica, vengono riportati sulla carta allegata al presente regolamento ed elencati di seguito:

- Aree verdi n. 1 e 2 lato Cagliari;
- Aree verdi n. 4 e 5 lato Quartu;
- Aree Sport nord e sud ,ex Orto Botanico, lato Quartu;
- Parcheggi e aree di sosta lato Cagliari Via la Palma;
- Parcheggi e aree di sosta lato Quartu Via Don Giordi e Viale Colombo
- La rete delle Piste ciclabili
- Il percorso ciclo /pedonale tra l'ingresso di via la Palma – e l'idrovora del Rollone
- Il percorso ciclo/ippo/pedonale tra l'ingresso del Poetto – e l'idrovora del Rollone



- Il percorso dei salinieri

I cancelli che consentono l'accesso pubblico ai siti di cui al precedente elenco seguono i seguenti orari di apertura al pubblico:

dal 1 marzo al 15 ottobre dalle ore 6:30 alle ore 21:00

dal 16 ottobre al 28 febbraio dalle 07:00 alle ore 18:00.

Gli orari sono suscettibili di modifiche a cura del Direttore del Parco che provvederà ad informarne il Consiglio. A tutte le modifiche verrà data ampia diffusione e pubblicità.

Titolo II - Norme per la tutela della biodiversità e del territorio

Art. 5 - Norme di tutela - Divieti previsti dalla Legge quadro sulle aree protette e dalla legge Istitutiva n. 5/1999

All'interno dell'area Parco ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 394 del 1991, rubricato nelle "Misure di Salvaguardia", "dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento" operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11 della medesima disposizione normativa, ribaditi anche dall'art 26 comma 2 della LEGGE n 5 /1999 e in particolare:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;
- b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
- c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro - silvo - pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che. possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
- e) l'apertura di discariche;
- f) l'asportazione della sabbia;
- g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
- h) il porto d'armi da caccia;
- i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
- l) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile;

Eventuali deroghe ai suddetti divieti verranno concesse dal Parco solo per finalità scientifiche o di tutela e conservazione, quali ad esempio quelle dedicate al contrasto alla fauna e alla flora aliena invasiva.

Art. 6 - Integrazione delle misure di tutela - divieti

Si ritiene necessario integrare le diverse misure di tutela di cui al precedente articolo con una regolamentazione specifica, dedicata alla fruizione delle aree del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline disponendo i seguenti divieti su tutta l'area del Parco:

1. il transito nella fascia oraria 0-24 di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi del Parco, di quelli aventi diritto e di quelli espressamente autorizzati;
2. l'accesso a piedi, o in bicicletta o con altri mezzi anche a conduzione animale, nelle aree, siti e percorrenze del Parco, al di fuori dei percorsi tracciati e delle aree aperte alla fruizione pubblica,



elencate all'art. 4 e stabiliti dall'Ente in accordo con le necessità di tutela, protezione e salvaguardia delle specie e degli habitat rilevati;

3. l'accesso o la permanenza, al di fuori degli orari stabiliti, all'interno delle aree la cui fruizione è regolata da cancelli;

4. l'accesso nelle aree interdette segnalate tramite staccionate, funi, cartellonistica o altro metodo di delimitazione (ossia tutte quelle non appositamente ed espressamente segnalate) dato atto che all'interno delle stesse possono essere presenti eminenze naturalistiche (flora, fauna, affioramenti geologici);

5. l'esercizio di qualsiasi attività che determini un rumore d'intensità pari o superiore alle soglie previste nel piano di classificazione acustica del Comune di Cagliari per il Parco e che s'intendono assunte ed estese anche per il territorio del Parco afferente agli altri Comuni;

6. le attività, anche di tipo culturale, artistico, scientifico, divulgativo, etc., in aree e siti differenti da quelli fruibili dal pubblico, senza espressa autorizzazione dall'Ente Parco;

7. l'accesso all'interno degli stagni, delle vasche salanti, dei canali, degli argini, dell'ecosistema filtro ed in generale di tutti gli specchi acquei e dei loro annessi del territorio del Parco se non espressamente autorizzati dal Parco per finalità gestionali o di ricerca scientifica;

8. l'utilizzo di natanti di qualsiasi tipo, esclusi quelli per attività sportive e ricreative, spinti solo a remi ed esclusivamente nel canale La Palma ed esclusi quelli, spinti solo a remi o solo da motore elettrico, per la visita del Parco e per monitoraggio ambientale, studio e ricerca e formalmente autorizzati dall'Ente Parco; in particolari casi che verranno valutati dall'ente può essere autorizzato l'utilizzo in deroga di motori a scoppio;

9. la caccia, la pesca, la cattura di animali ed il disturbo della fauna, la raccolta di piante intere o parti di esse, senza l'assenso dell'Ente, nonché il loro danneggiamento;

10. la raccolta o danneggiamento di fossili, di sabbia, di pietre, di suolo e di qualsiasi altro reperto geologico o pedologico;

11. l'abbandono di qualsivoglia rifiuto all'interno delle aree del Parco;

12. la circolazione di cani senza guinzaglio;

13. l'abbandono degli escrementi da parte dei proprietari di animali compresi gli equini;

14. l'ostruzione dei canali o la deviazione delle acque, escluse le ordinarie attività di gestione e movimentazione delle acque svolte dall'Ente Parco e le attività svolte da terzi per conto dell'Ente;

15. l'alterazione delle acque e dei suoli del Parco con versamento di sostanze di qualsiasi tipo;

16. l'introduzione di altre specie di animali se non espressamente autorizzate dal Parco;

17. l'introduzione di specie floristiche alloctone; tutti i residenti, proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, qualora dovessero avere all'interno delle aree di proprietà piante esotiche o comunque alloctone devono provvedere al loro abbattimento o quantomeno circoscrivere il loro sviluppo limitatamente ai propri terreni evitando la diffusione e/o propagazione nelle aree circostanti;

18. l'uso di qualsiasi fertilizzante chimico e/o agrofarmaco di qualsiasi natura;



19. la realizzazione di qualsivoglia opera e/o manufatto all'interno dell'area Parco, sprovvista di titolo abilitativo. In particolare per quelli autorizzati non è ammesso l'uso di materiali la cui produzione non sia compatibile con la salvaguardia della biodiversità e non sia effettuata sulla base di criteri ecologicamente sostenibili. In particolare si dovrà evitare l'uso di legnami ottenuti a scapito di essenze minacciate che siano incluse nelle Liste Rosse della IUCN. Si richiama e si rimanda perciò all'esclusivo uso di legname certificato da enti internazionali che ne garantiscano provenienza e sostenibilità delle tecniche di produzione, quali il ForestStewardshipCouncil (FSP) ed il Programme for the Endorsement of ForestSchemes (PEFC).

20. L'Esercizio del pascolo non autorizzato nelle aree di connessione indicate all'art 4 . Si rappresenta il divieto assoluto di tale pratica nelle altre aree.

21. L'apposizione di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al Parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate, quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.

22. L'Imbrattamento con vernici o manifesti adesivi dei manufatti e delle attrezzature del Parco o l'apposizione di cartelli sugli alberi.

23. L'apposizione o distribuzione di manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l'autorizzazione del Parco e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell'autorizzazione.

24. L'allestimento di campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel Parco senza l'autorizzazione

25. L'erezione di baracche, recinzioni o capannidi qualsiasi genere e allestire gazebo sulle aree verdi e su tutte le aree pubbliche del Parco

26. L'occupazione anche temporanea di suolo pubblico senza concessione

Art . 7 - Prescrizioni antincendio

Nei periodi di allerta, decretati dal CFVA, nell'area del Parco è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

Allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti è imposto:

ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o. persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenti private, di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione, di seguito elencati ai punti 1,2,3, e 4 che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso, in recepimento delle disposizioni delle Prescrizioni Regionali Antincendio emanate dalla regione Sardegna annualmente, entro e non oltre il 1° giugno di ciascun anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre, (salvo modifiche effettuate in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale) consistenti in:

1) Sfalciatura dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalco di tutta la vegetazione secca anche in aree



coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall'abitato, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.

2) Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.

3) Rimozione dello sfalcio e dei tagli dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.

4) Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

Gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, vietati ai sensi del comma i), art. 5 del presente Regolamento sono consentiti solo esclusivamente nei periodi definiti e in aree appositamente predisposte e segnalate che verranno individuati dal Parco in accordo con gli enti competenti.

Titolo III - Accesso e fruizione

Art. 8 - Accesso veicolare al Parco

Gli accessi al Parco sono:

Lato Quartu: da Via della Musica attraverso Via Molentargius e Via don Giordi

Lato Cagliari: Da Via La Palma

Il presente regolamento riprende quanto previsto dall' ORDINANZA N. 5 DEL 23 giugno 2008 che istituisce all'interno dell'area del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline, nelle strade del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline il divieto di transito per la fascia oraria 0-24 per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione:

- degli addetti del Consorzio del Parco Naturale Regionale "Molentargius-Saline" e di coloro che saranno muniti di specifica e formale autorizzazione rilasciata dal medesimo Consorzio;

- dei residenti, dei visitatori degli stessi, degli operatori ambientali e/o agricoli e dei titolari di attività produttive ubicate nell'area del Parco;

- dei veicoli appartenenti ad operatori socio-sanitari e/o imprese commerciali normalmente adibiti alla erogazione di servizi di assistenza medica e/o alla consegna e distribuzione di merci ai residenti ed alle attività operanti all'interno del Parco, in relazione a tali esigenze, senza necessità di autorizzazione;

Sarà cura di coloro che transitano dimostrare, con adeguata documentazione, a richiesta delle forze di vigilanza cui il presente regolamento demanda il controllo, il possesso dei requisiti che consentano il medesimo transito;

Per tutte le categorie di veicoli autorizzati al transito, la velocità consentita nella viabilità interna del Parco sia limitata ai 20 Km/h.

La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade interne al perimetro del Parco è regolata dalle norme del Lgs. 285/92 (Codice della Strada).



Art.9-Accesso di veicoli a pedali e pedoni

L'accesso di veicoli a pedali e pedoni è sempre permesso nelle strade di accesso di cui all'art .8 e nelle aree aperte alla fruizione pubblica di cui all'art. 4 , tutti i giorni della settimana secondo gli orari di apertura del Parco. Gli orari sono presenti sul sito del Parco e sono affissi ai cancelli di accesso alle aree fruibili e alle aree parcheggio

I ciclisti ed altri veicoli a pedali devono rispettare sia le norme generali che specifiche del Codice della Strada, dare la precedenza ai pedoni, restare sui viali o sulle piste ciclabili, procedere a velocità moderata per evitare danni a cose e persone e non devono accedere ad aree prative. Eventuali altri veicoli atipici dovranno ispirarsi alle stesse norme di prudenza, rispetto dell'ambiente ed avere precedenza al transito pedonale.

Art. 10 - Divieti temporanei di accesso

Il Parco può temporaneamente vietare l'accesso a particolari e limitate zone per motivi di studio o sperimentazione, per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

Art. 11 - Sosta e parcheggio

Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta e il parcheggio.

Sono esclusi dal divieto:

- i mezzi motorizzati del Consorzio del Parco o di altri Enti Consorziati per lo svolgimento dei propri compiti di istituto,
- i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio,
- i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Consorzio del Parco e muniti di apposita autorizzazione scritta.

I visitatori del Parco dovranno sostare nelle aree specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati .

Nei parcheggi è vietato:

- transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura
- l'accesso ai furgoni adibiti a trasporto cose, autocaravan o roulotte, autocarri, autocarri di qualsiasi portata, mezzi d'opera,
- lavare automezzi od eseguire operazioni di manutenzione o simili, montare tende, tavolini, accendere fuochi, condurre cavalli.

Titolo IV - Regolamentazione della attività compatibili (ricerca scientifica , ricreativa, sportive e culturali)



Art. 12 - Manifestazioni e attività ricreativa, sportive e culturali

Nelle aree aperte alla fruizione sociale è ammesso lo svolgimento di manifestazioni e attività ricreative da parte di gruppi scout, scolaresche, associazioni sportive, culturali ecc non a scopo di lucro compatibili con le finalità istitutive dell'Ente.

Tutte le manifestazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Parco come dettagliato al successivo Titolo V.

Art. 13 - Equitazione

L'equitazione è consentita dall'alba al tramonto.

Il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo, è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico.

Quando più cavalieri si ritrovano a passeggiare nel Parco devono procedere in fila indiana, uno dietro l'altro.

L'equitazione è consentita unicamente nelle piste sterrate delle aree aperte alla fruizione pubblica di cui all'art. 4 ed è vietata nelle zone arbustive, nei canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti, nelle zone con irrigazione automatica, nel percorso asfaltato da Via La Palma all'Idrovora del Rollone.

Sui sentieri si transita in fila indiana e dopo aver fatto strada agli eventuali pedoni o ciclisti presenti, se il sentiero è impegnato il cavaliere ha l'obbligo di attendere l'accesso finché questi non siano sgombri o comunque non sia accertata la massima sicurezza nell'attraversamento.

Ai pedoni e ciclisti è riservato il diritto di precedenza rispetto ai cavalieri.

I cavalieri sono tenuti a munire i cavalli di sacchi per la raccolta degli escrementi o rimuovere le deiezioni dei cavalli dai percorsi.

L'equitazione è vietata ai minorenni non accompagnati da un adulto e agli inesperti. L'equitazione deve essere svolta nel rispetto delle norme per la sicurezza presenti in relazione a questa attività.

Gli agentidi vigilanza possono in qualsiasi momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri.

Art. 14 - Canotaggio

L'attività di canotaggio è liberamente praticabile nella darsena dell'edificio sali scelti e lungo il canale La Palma.

Art. 15 - Riprese, foto video cinematografiche

Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo effettuate ai fini amatoriali nelle aree e nelle occasioni accessibili al pubblico.

Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca e svolte nell'ambito della ricerca scientifica se autorizzate dall'Ente Parco.

Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco.



Le riprese in aree chiuse alla fruizione pubblica possono essere fatte con l'assistenza fornita dal personale del Parco o delle guide ambientali del Centro di educazione ambientale (CEAS) Sul materiale foto-video-cinematografico deve essere chiaramente riportata la dicitura "Ripresa effettuata nel Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline".

Quando il materiale viene utilizzato o pubblicato deve essere sempre riportato il nome del sito Parco naturale regionale Molentargius-Saline.

Le riprese foto-video- cinematografiche debbono essere effettuate senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

Sono vietate le riprese fotografiche e cinematografiche durante la stagione riproduttiva nel rispetto della L. R. 23/98, art . 62 "Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione", che impone il divieto di effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati, se non a chi è in possesso di autorizzazione nominativa rilasciata dall'Assessorato regionale Difesa ambiente per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica.

La fotografia naturalistica durante la fase di nidificazione può essere effettuata esclusivamente dai capanni di osservazione da parte di fotografi professionisti o dilettanti che ne facciano richiesta.

Si precisa che

- i fotografi autorizzati saranno in gruppi di massimo cinque persone;
- dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da personale incaricato dal Parco (guide Ambientali) che vigili sull' effettivo rispetto delle norme di precauzione per evitare il disturbo alle specie;
- all'atto del rilascio della autorizzazione verrà richiesto che le foto rechino la dicitura "Autorizzata dal PNRM".

Art. 16 - Esercizio del Volo

Nel territorio del Parco ai sensi dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, e dell'art. 26 della L.R n. 5 del 1990, allo scopo di tutelare l'ambiente di determinate zone protette, quali parchi naturali, aree di interesse biologico, faunistico è vietato il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo a bassa quota a tutti gli aeromobili ed ai voli da diporto sportivo entro le l'area del Parco Naturale Regionale Molentargiu- Saline, eccetto quando in emergenza o per operazioni di soccorso, spegnimento incendi o di interesse del Parco stesso e da esso autorizzati.

Tale divieto è altresì ribadito dall'AIP Italia, pubblicazione ENAV contenente le informazioni aeronautiche di carattere permanente relative allo spazio aereo nazionale, che riporta nello specifico tra le zone soggette a tale limitazione quella del Parco Naturale regionale Molentargius saline e quale quota minima di sorvolo dell'area parco 1000 ft (pari a 304,80 m) sul livello del suolo.

I mezzi aerei a pilotaggio remoto, e tra questi i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), rientrano nella definizione di aeromobile e sono autorizzabili all'interno dell'area Parco solo per scopi strettamente connessi alle finalità istitutive del Parco Possono essere autorizzati al sorvolo del Parco in deroga al divieto di cui al comma 1 i veivoli impiegati per scopi strettamente connessi alle finalità istitutive del Parco ed in particolare:



- a) per le riprese fotografiche e cinematografiche;
- 2) per le attività di ricerca scientifica e monitoraggio;
- 3) per l'esecuzione di lavori pubblici e per il trasporto di materiali;
- 4) per attività di servizio.

Art. 17 - Attività di studio e ricerca

1. La ricerca scientifica e le attività di monitoraggio all'interno del Parco naturale regionale Molentargius-Saline devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore del Parco. Gli interessati dovranno inoltrare richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale del Parco naturale regionale Molentargius-Saline corredata di tutti gli elementi necessari, riportati in un apposito programma analitico di ricerca.
2. Nel caso in cui la ricerca comporti attività vietate ai sensi dell'art. 11, co. 3 della Legge n° 394/91 e della L.R. n° 5/99 istitutiva del Parco e delle vigenti disposizioni regolamentari emanate dall'Ente gestore, il titolare della ricerca è tenuto a richiedere specificatamente le deroghe necessarie contestualmente alla richiesta di autorizzazione. Sarà inoltre cura del titolare della ricerca acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni e permessi per il cui rilascio siano competenti autorità diverse dal Parco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di tesi di laurea, master studi etc. all'esterno di precise convenzioni, le attività da svolgersi nelle aree non aperte alla fruizione pubblica dovranno essere supportate dalla presenza a del personale dell'Ente Parco.

Le autorizzazioni per la ricerca sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonché il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalità istituzionali i risultati delle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. Una copia della pubblicazione risultante dalla ricerca deve essere obbligatoriamente inviata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente per un eventuale inserimento dei dati scaturiti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA II.

Titolo V - Autorizzazioni

Art. 18 - Richiesta di autorizzazione

Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività pubbliche e private a norma del presente Regolamento, devono essere presentate al Direttore almeno 30 giorni prima dello svolgimento sono rilasciate dal Direttore del Parco.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Parco all'indirizzo mail Protocollo@parcomolentargius.it o consegnata a presso gli uffici del Parco.

Sulle istanze di autorizzazione per attività di qualsiasi tipo, il Direttore del Parco deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



E' facoltà dell'Ente Parco di rilasciare anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

In particolari casi l'autorizzazione rilasciata dal direttore può essere vincolata al rilascio di parere positivo da parte di altri Enti con competenze specifiche. Sulla istanza di autorizzazione il richiedente deve dichiarare di aver preso visione del regolamento di fruizione e di accettarne le disposizioni

Art. 19 - Autorizzazione per manifestazioni e attività ricreativa, sportive e culturali

La richiesta deve contenere una accurata descrizione del tipo di attività che si intende svolgere, degli eventuali fruitori dell'iniziativa che si propone, del tipo di supporto eventualmente richiesto all'Ente Parco, del percorso/area interessati e dell'orario previsto per lo svolgimento, della tipologia e relativa targa dei mezzi per i quali si richiede l'accesso, i contatti del referente dell'organizzazione.

Coloro a cui viene fornita l'autorizzazione devono portarla con se ed esibirla su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

I veicoli autorizzati all'accesso dovranno esibire sul cruscotto apposito pass rilasciato dal parco con indicazione della targa dell'automezzo e del periodo di durata dell'autorizzazione.

Art. 20- Autorizzazione per l'esercizio dell'equitazione

L'autorizzazione all'equitazione ha durata di un anno e viene rilasciata al proprietario dell'animale o al titolare del maneggio con la seguente modalità:

- richiesta al Consorzio del Parco corredata dalla sottoscrizione di presa visione e di perfetta conoscenza delle norme stabilite dal presente regolamento
- impegno ad apporre sul cavallo un contrassegno con l'indicazione dell'autorizzazione
- consegna di copia della polizza di assicurazione contro la responsabilità civile
- consegna della autorizzazione sanitaria
- dichiarazione del proprietario del cavallo su quante e quali persone fruiranno dell'autorizzazione di cui trattasi;

Su tutti i cavalli circolanti nel Parco deve essere apposta l'indicazione dell'autorizzazione. La mancata apposizione è sanzionabile.

Art. 21 - Autorizzazioni per riprese, fotografiche, video, cinematografiche e per l'esercizio del volo

La richiesta di autorizzazione deve specificare:

- i dati del richiedente,
- lo scopo delle riprese fotografiche e televisive,
- Programma di massima delle attività da svolgere,
- tipologia della divulgazione del materiale che si intende produrre,



- il periodo delle operazioni e tempistica, siti in cui effettuare le riprese e eventuali specie faunistiche oggetto delle riprese,

Art. 22 - Autorizzazione per Attività di studio e ricerca

L'istanza di autorizzazione a svolgere attività di ricerca nell'area Parco deve essere accompagnata da un programma di ricerca che dovrà precisare:

- a) nominativi e curriculum vitae del richiedente e di eventuali collaboratori, con indicazione del responsabile scientifico del progetto;
- b) l'area del Parco Interessata;
- c) l'oggetto e la finalità della ricerca;
- d) la durata e il cronoprogramma della ricerca;
- e) i prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;
- f) le metodologie applicate;
- g) l'eventuale impiego di apparecchiature;
- h) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del Parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche (reperti fossili etc.);
- i) la eventuale pubblicazione di risultati della ricerca e le modalità previste;
- ii) prelievi anche temporanei di materiale naturale vivente o non vivente, eventuale manipolazione di specie naturali viventi o interventi sugli habitat che siano ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca scientifica.

I ricercatori dovranno specificare all'atto della richiesta l'eventuale intenzione di avvalersi della collaborazione del personale o di attrezzature/materiale del Parco (cartografia, documentazione, strumentazione, locali, foresteria, etc.). I materiali del Parco eventualmente presi in consegna devono essere restituiti nel loro stato originario, eventuali danni saranno integralmente risarciti dal titolare della ricerca.

Art. 23 - Consegna chiavi sbarre e cancelli

Ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività all'interno del territorio del Parco potrà se necessario essere consegnata copia delle chiavi delle aree a loro accessibili. Al momento del ritiro delle chiavi gli stessi saranno tenuti alla firma di un documento di assunzione di responsabilità e di ricezione delle chiavi. I consegnatari sono responsabili delle chiavi che gli sono state consegnate e si impegnano a custodirle con attenzione e a non cederle per nessun motivo a terzi, pena il ritiro immediato e l'impossibilità di riceverle in seguito. I consegnatari devono accertarsi della corretta chiusura dei cancelli e sbarre.

Titolo VI - Vigilanza e sanzioni

In caso di inadempienza ai divieti ed alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori saranno perseguiti con la sanzione prevista dall'art. 30 comma 2 della Legge 394/91, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 1.056,00.



Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione delle attività vietate con il presente regolamento sono demandate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Corpi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti al Consorzio del Parco ed alle altre forze di polizia che provvederanno alla gestione dell'intero procedimento sanzionatorio ed all'incasso, a loro integrale favore nei conti delle rispettive Tesorerie, dei proventi delle sanzioni.

Sono demandate al Direttore la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del Parco e la predisposizione di adeguate forme di comunicazione agli interessati.

Nel caso siano state attivate dal Parco forme di personale appositamente incaricato, al Direttore vengono demandate anche le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione delle disposizioni del presente Regolamento e di contestazione delle sanzioni di cui sopra a danno dei trasgressori ed a favore della tesoreria del Parco da versarsi nel Conto corrente bancario presso il BANCO DI SARDEGNA intestato al Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline – Codice IBAN n. IT55S0101504809000070228006 - BIC: BPM0IT22 – citando la causale “Sanzioni Amministrative”.

Titolo VII - Norme Finali

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento di fruizione approvato con Delibera dell'Assemblea del Parco n. 7 del 27/09/2008 ed abroga le ordinanze del Presidente del Parco n. 5/2008, n. 6/2008, n. 10/2010, n. 12/2012 e n. 14/2012.